

STUDIO CAVALIERE **NEWS**

La presente circolare è elaborata in forma sintetica, al solo scopo di fornire una informazione immediata. Resta inteso che, per approfondirne il contenuto, è auspicabile un contatto diretto e personale con lo scrivente Studio.

SANABILE L'AUTOCERTIFICAZIONE DEL DURC REGOLARE

La recente Sentenza del Consiglio di Stato n. 781 del 16 febbraio 2015 ha sovvertito le interpretazioni che, sia il Ministero del Lavoro, sia l'INPS, avevano fino ad ora dato in materia si autocertificazione della regolarità del DURC.

Infatti, in presenza di Sentenze di TAR non univoche, l'INPS aveva assunto la posizione secondo cui, in caso di autocertificazione di regolarità contributiva resa dall'azienda, la verifica della effettiva regolarità dovesse essere effettuata alla data dell'autorcertificazione. La conseguenza era che, qualora l'Impresa avesse autocertificato la regolarità non essendone in possesso, il DURC risultava irrimediabilmente negativo e il Legale Rappresentante rischiava conseguenze per aver autocertificato il falso.

La Sentenza del Consiglio di Stato, invece, confermando la Sentenza del TAR PUGLIA del 30/06/2014, ha sancito che, anche in presenza di autocertificazione di regolarità contributiva da parte dell'Azienda, l'Istituto che accerta una (vera o presunta) situazione di irregolarità, è tenuto ad emettere una segnalazione di DURC negativo e a richiedere la regolarizzazione in un termine non superiore a 15 giorni.

Attendiamo ora che il Ministero del Lavoro e gli Istituti si adeguino a quanto stabilito dal Consiglio di Stato.

E' appena il caso di immaginare l'impatto che questa Sentenza del Consiglio di Stato potrà avere e le conseguenze che potrà determinare su appalti già aggiudicati.